



ASSOLOMBARDA

Regimi agevolativi per le PF che si trasferiscono in Italia

Le novità del Decreto Crescita 2019 e della Legge di Bilancio 2020

Domenico Miscioscia

Assolombarda

28 gennaio 2020

I regimi di favore per i lavoratori che si trasferiscono in Italia

Evoluzione normativa

- docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia - art. 44 del DL n. 78/2010
- lavoratori c.d. contro-esodati – L. 238/2010 in vigore fino al periodo d'imposta 2017
- lavoratori c.d. impatriati - art. 16 del DLgs n. 147/2015
- opzione per l'applicazione di una imposta sostitutiva per i redditi realizzati all'estero – art. 24-bis del TUIR
- regime per i titolari di pensione estera – art. 24-ter del TUIR

Tutte le agevolazioni attualmente in vigore presuppongono il trasferimento della [residenza fiscale in Italia.](#)



Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010

► Beneficiari

Agevolazione riservata a **docenti** e **ricercatori** che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.

► Misura dell'incentivo

I redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10 per cento** e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

► Decorrenza

La norma è entrata in vigore nel 2010. Con la Legge di Bilancio 2017, l'agevolazione è stata resa strutturale. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi (**4 periodi d'imposta complessivi**). Il DL crescita ha esteso l'agevolazione a 6 periodi d'imposta, con la possibilità di estenderlo fino a 13, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal **1° gennaio 2020**.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



La disposizione si rivolge a tutti i docenti e ricercatori, fiscalmente residenti all'estero:

- in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- che sono stati non occasionalmente residenti all'estero;
- che hanno svolto all'estero attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato per svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



- Sono ammessi al beneficio tutti i titoli accademici universitari o equiparati, anche conseguiti all'estero;
- i titoli esteri, per essere riconosciuti in Italia, devono essere accompagnati da una “dichiarazione di valore” della competente autorità consolare, redatta in lingua italiana.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



PERMANENZA ALL'ESTERO

- La permanenza all'estero deve essere “stabile” e “non occasionale”;
- la durata dell'attività di ricerca o docenza deve essersi protratta all'estero per almeno due anni consecutivi;
- per l'attività di docenza i due anni possono essere calcolati sulla base della durata degli anni accademici;
- le attività di ricerca e di docenza non necessariamente devono essere state svolte nei due anni immediatamente precedenti il rientro;
- per il computo del biennio è possibile sommare il periodo di svolgimento dell'attività di docenza e della attività di ricerca.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



L'ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERO

- L'attività di docenza può essere individuata nell'attività di insegnamento svolta presso istituzioni pubbliche e private.
- L'attività di ricerca può essere destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, presso un organismo di ricerca, quali ad esempio:
 - università, pubbliche o private;
 - enti o istituzioni orientati alla ricerca;
 - agenzie incaricate al trasferimento di tecnologia;
 - entità che svolgono anche attività economiche, purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.
- Lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca all'estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi enti presso i quali il lavoratore ha prestato la sua attività.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



L'ATTIVITA' SVOLTA IN ITALIA

- I soggetti interessati devono trasferire la residenza fiscale in Italia per svolgere la loro attività nel nostro Paese;
- Non sono richiesti particolari requisiti in capo al datore di lavoro italiano o ai committenti nazionali, che possono essere: università, pubbliche o private, centri di ricerca o anche imprese che dispongono di strutture organizzative finalizzate alla ricerca;
- per i docenti sono agevolabili tutte le attività finalizzate all'insegnamento o alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubbliche o private.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



REDDITI AGEVOLATI

- I redditi agevolati sono esclusivamente i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca;
- per gli altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l'esercente arti e professioni consegue in Italia si applicano le normali regole di tassazione.

I redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

- Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2019 l'agevolazione si applica decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente e nei 3 periodi di imposta successivi (4 complessivi).
- qualora il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all'estero il beneficio viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui egli non risulti più fiscalmente residente in Italia;
- in caso di trasferimento della residenza all'estero si mantengono i benefici già fruiti e non c'è obbligo di restituzione delle imposte non versate negli anni precedenti.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



**IL DECRETO CRESCITA
CONVERTITO**

- Il Decreto Crescita ha esteso da 4 a 6 periodi d'imposta la durata complessiva del beneficio.
- Il periodo di validità dell'agevolazione è, tuttavia, incrementata a:
 - 8 anni per i docenti e ricercatori con almeno un figlio minorenni o a carico;
 - 8 anni per i contribuenti che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia acquistata successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;
 - 11 anni per i docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico;
 - 13 anni per i docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico.

NB

Tutte le nuove disposizioni introdotte dal DL Crescita si applicano ai soggetti rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010



**IL DECRETO CRESCITA
CONVERTITO**

- Possano accedere ai benefici fiscali anche i contribuenti non iscritti all'AIRE, rientrati a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché attestino di avere la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- per i soggetti non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano le agevolazioni in base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- ad ogni modo, non si è consentito il rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

Regime per i docenti e ricercatori

Art. 44 del DL n. 78/2010

BENEFICIARI

Agevolazione riservata a docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.

CONDIZIONI

- essere stati residenti non occasionalmente all'estero;
 - aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per due anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso Università;
 - trasferire la residenza fiscale in Italia;
 - svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.
-

AMBITO TEMPORALE

Applicabile per un massimo di 4 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia (6 anni complessivi dal periodo d'imposta 2020 con possibilità di proroghe).

MISURE DELL'INCENTIVO

Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati) o di lavoro autonomo percepito.



Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR

► **Beneficiari**

Il regime è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e può essere attivato su base opzionale al ricorrere di specifiche condizioni.

► **Misura dell'incentivo**

La norma consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero. I contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime sono tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione.

► **Decorrenza**

Il regime, cui si accede tramite esercizio di apposita opzione in dichiarazione, ha una durata massima di 15 anni.

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR



SOGGETTI BENEFICIARI


Per fruire dell'agevolazione la persona fisica non deve stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi del predetto articolo 2 del Tuir, per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

Il beneficio può essere esteso, alle stesse condizioni, anche a favore di uno o più familiari del neo residente*.

* Si tratta, in particolare, delle persone tenute all'obbligo degli alimenti elencate nell'articolo 433 del codice civile: il coniuge, la persona con cui è stata stipulata un'unione civile, ai sensi della Legge n. 76/2016, i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR



REDDITI AGEVOLATI

Il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'art. 165, comma 2, del Tuir.

I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del loro reddito complessivo applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile formata esclusivamente:

- dai redditi prodotti in Italia;
- dai redditi esteri non inclusi nell'opzione;
- dai eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR



MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

- I contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime sono tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta;
- nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
- il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR



- L'opzione per la tassazione sostitutiva si perfeziona nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia;
- l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e ha una durata massima di 15 anni.

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR



- L'opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma;
- la revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione;
- l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- il contribuente ha la facoltà di escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri (c.d. cherry picking).

Regime opzionale per i nuovi residenti

Art. 24-bis del TUIR

BENEFICIARI

Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

CONDIZIONI

- trasferimento di residenza fiscale in Italia;
- residenza all'estero per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti quello di inizio di validità dell'opzione.

AMBITO TEMPORALE

Il regime, cui si accede tramite esercizio di apposita opzione in dichiarazione, ha una durata massima di 15 anni.

MISURE DELL'INCENTIVO

Imposta sostitutiva, pari a 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero dal soggetto residente. L'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui per i familiari.



Regime per i titolari di pensione estera

Art. 24-ter del TUIR

► **Beneficiari**

Il regime opzionale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, è rivolto alle persone fisiche titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia.

► **Misura dell'incentivo**

La norma consente di assoggettare a imposizione sostitutiva del 7 per cento i redditi prodotti all'estero.

► **Decorrenza**

Il regime si applica a partire dai trasferimenti di residenza fiscale effettuati dal 1° gennaio 2019 e ha una durata massima di 9 anni (inizialmente erano 5).

Regime per i titolari di pensione estera

Art. 24-ter del TUIR



Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione estera, che:

- trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- arrivano da Paesi con i quali sono in vigore strumenti legislativi per lo scambio di informazioni o accordi di cooperazione amministrativa.

Regime per i titolari di pensione estera

Art. 24-ter del TUIR



MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

- Per effetto dell'esercizio dell'opzione, si applica un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione;
- per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE.

Regime per i titolari di pensione estera

Art. 24-ter del TUIR

Novità!



- L'opzione per la tassazione sostitutiva si perfeziona nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia;
- l'opzione ha una durata massima di 9 anni (prima del DL Crescita erano 5 anni);
- il contribuente ha la facoltà di escludere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri (c.d. cherry picking).

Regime per i titolari di pensione estera

Art. 24-ter del TUIR

BENEFICIARI

Persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale in Comuni di alcune regioni del centro – sud Italia con meno di 20.000 abitanti.

CONDIZIONI

I beneficiari non devono essere state fiscalmente residenti in Italia per almeno 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

AMBITO TEMPORALE

Il regime ha una durata massima di 9 anni.

MISURE DELL'INCENTIVO

Imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri.



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!